



Roma, 2 aprile 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche,  
agli Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali  
Associati

Ai Coordinatori Regionali  
A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 0107

**Oggetto: Breve nota in merito alla possibilità per una farmacia di vendere prodotti cosmetici e giocattoli.**

La Guardia di Finanza, nel corso di alcuni controlli effettuati all'interno delle farmacie, per verificare i prezzi di vendita di mascherine o del gel mani, contestava la vendita di cosmetici e di giocattoli, facendo apporre un cartello di prodotti invendibili.

La questione, oltre che nuova, è anche molto singolare, considerato che i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in questi giorni, all'interno delle farmacie sparse sul territorio nazionale, sono numerosi e pare che nessuno abbia sollevato sino ad ora problemi del genere.

Con il DPCM del 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", l'art. 1, comma 1, n. 1), "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, prevedeva quanto segue:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il richiamato allegato 1 elenca una serie di attività di commercio al dettaglio che il Decreto espressamente NON SOSPENDE, tra cui rientra:

- 1) Il commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- 2) Il commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l'igiene personale.

Tale normativa non risulta abrogata o modificata dalle disposizioni successive.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: [assofarm@assofarm.it](mailto:assofarm@assofarm.it) – Cod. Fisc. 97199290582



Dalla lettura delle norme emanate e dall'esame dei loro allegati si evince chiaramente che la vendita dei cosmetici e altri prodotti simili non è sospesa durante il periodo dell'emergenza in atto.

Per quanto invece riguarda la vendita dei giocattoli le considerazioni da farsi sono un più ampie e di carattere più interpretativo, in considerazione del fatto che il predetto decreto non brilli certamente in chiarezza.

Con riferimento alle indicazioni circa i "prodotti non vendibili" correttamente allocati negli scaffali per la vendita di libero accesso in farmacia, nel caso di specie i giocattoli, si ritiene che nel D.P.C.M. del 11 marzo 2020 siano state fornite indicazioni di tipo soggettivo e le farmacie siano state escluse dalla generale sospensione delle attività di commercio al dettaglio per la propria tipologia di attività e non per classificazione merceologica. Infatti all'Art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) è previsto che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure: 1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1. nel quale risultano sono espressamente escluse Farmacie e Attività di Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Pertanto, nel caso dei cosmetici la vendita è consentita perché lo prevede espressamente il decreto; nel caso dei giocattoli la vendita sarebbe ugualmente consentita perché sono prodotti regolarmente venduti in farmacia, quest'ultima esclusa dalla sospensione per tipologia di attività e non per classificazione merceologica.

Si ritiene, per concludere, che ad eccezione dei servizi di cura della persona, quali i servizi di cabina estetica, non esistano ad oggi provvedimenti restrittivi in ordine alla libera vendita di tutti i prodotti comunemente venduti nell'esercizio dell'attività di farmacia.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Dr. Francesco Schito